



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva
Servizio Scuola Educazione e Biblioteche
P.O. Appalti e Gestione di Terzi

CAPITOLATO SPECIALE

***PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO TRAMITE
MEZZI ATTREZZATI DI BAMBINI E RAGAZZI CON DISABILITÀ
ISCRITTI AL SERVIZIO RICRESTATE PER LE USCITE SUL TERRITORIO
- PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2026***

Codice ATECO 2025 88.10.00 – *Attività di assistenza sociale non residenziale per anziani o persone con disabilità*

CPV 85311200 - 4 – *Servizi di assistenza sociale per disabili*

Art.1

OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto assistito di bambini e ragazzi con disabilità, di età compresa fra i 6 e i 18 anni, iscritti al servizio denominato "*Ricrestate*", per le uscite sul territorio mediante l'utilizzo di appositi mezzi attrezzati di pedana, per un **monte ore complessivo pari a 144 ore**.
Alcune uscite potranno svolgersi anche al di fuori del territorio dell'ex provincia di Trieste entro i confini regionali.
2. Il servizio prevede il trasporto dei bambini/ragazzi con disabilità e dei loro educatori tramite mezzi attrezzati, garantendo l'assistenza dei bambini/ragazzi stessi durante le fasi di salita e di discesa dal veicolo. In caso di sopravvenute necessità organizzative, potrà essere richiesto all'affidatario, in via eccezionale, il trasporto dell'educatore senza il minore con disabilità assegnatogli, previa verifica della disponibilità di posti a bordo.
3. Il monte ore di cui al comma 1 del presente capitolato ricomprende i tragitti dalla sede del Ricreatorio di riferimento verso la destinazione prescelta e ritorno.
4. Il servizio prevede, di norma, il trasporto dal Ricreatorio di riferimento verso la destinazione prescelta e ritorno, ma, in alcuni casi, può prevedere il trasporto di sola andata oppure di solo ritorno. Sono, di norma, previste tappe intermedie per raccogliere i bambini/ragazzi di altri Ricreatori.
5. Per lo svolgimento del servizio in parola potrà essere richiesto fino ad un massimo di 3 mezzi al giorno nella fascia oraria antimeridiana e 1 mezzo nella fascia oraria pomeridiana. In casi del tutto eccezionali, dovuti all'elevata presenza di bambini/ragazzi con disabilità presso alcuni Ricreatori, potrà essere richiesto,

previa verifica della disponibilità dell'affidatario, l'utilizzo di un quarto mezzo nella fascia oraria antimeridiana.

6. Il presente appalto dura **dal 30 giugno 2026 al 4 settembre 2026**, con un'articolazione del servizio in nove turni di quattro giorni ciascuno - dal martedì al venerdì - con sospensione del servizio nel periodo dall' 11 al 14 agosto 2026.
7. Le uscite si svolgono di norma nella fascia oraria dalle 9.00 alle 12.45, ad eccezione di alcune uscite al di fuori del territorio dell'ex provincia di Trieste, che si effettuano nella fascia oraria dalle 8.30 alle 13.00. La Stazione Appaltante potrà richiedere alcuni servizi di trasporto anche per il Ricreatorio *G. Padovan* nella fascia oraria pomeridiana dalle 14.30 alle ore 18.00.
8. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le destinazioni delle uscite potranno essere: il Cinema *Nazionale* (TS), il Cinema *Ariston* (TS), il Parco di Villa Revoltella (TS), il Politeama Rossetti (TS), il Giardino Pubblico "*Muzio de Tommasini*" (TS), il Museo LETS (TS), la Piscina *Bruno Bianchi* (TS), lo Stabilimento balneare "*Alla Lanterna*" (TS), lo Stabilimento *Sirena* di Grignano (TS), Muggia (Lungomare, *San Rocco Beach Resort*, *Boa Beach* e O.F.P. Soggiorno Estivo *Dario Ferro*), il Centro didattico di Basovizza (TS), Marina Julia, la Piscina comunale di Monfalcone.

Art.2

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. La Stazione Appaltante comunicherà all'affidatario la programmazione dei servizi di trasporto richiesti per ciascun turno entro le ore 14.00 del venerdì antecedente al turno di riferimento.
2. L'affidatario comunicherà alla Stazione Appaltante la disponibilità ad effettuare i servizi di trasporto richiesti entro le ore 10.00 del lunedì del turno di riferimento.

3. L'affidatario comunicherà alla Stazione Appaltante le ore di servizio effettivamente svolte per ciascun turno entro il martedì del turno successivo.
4. Le uscite potranno essere sospese dal singolo Ricreatorio per motivi organizzativi o causa maltempo dandone preavviso all'affidatario, tramite e.mail, entro le ore 10.30 del giorno antecedente l'uscita. Per le eventuali uscite pomeridiane del Ricreatorio *Padovan*, il suddetto preavviso è fissato alle ore 16.30 del giorno antecedente l'uscita programmata. Nel caso in cui l'uscita sospesa coinvolga più Ricreatori, in mancanza del suddetto preavviso, l'uscita medesima verrà considerata come parzialmente effettuata con conseguente addebito del 50% del costo del servizio di trasporto a carico della Stazione Appaltante. Nel caso in cui l'uscita sospesa coinvolga un unico Ricreatorio, in mancanza del suddetto preavviso, l'uscita medesima si considererà come effettuata ed il servizio di trasporto verrà pagato integralmente.
5. Le uscite sospese per i motivi di cui al comma precedente con il preavviso previsto dovranno essere recuperate, su richiesta della Stazione Appaltante, in altra data da concordarsi: potrà essere richiesta una modifica della destinazione inizialmente prevista, ad invarianza di chilometraggio.
6. La Stazione Appaltante si impegna a fornire all'affidatario, prima dell'avvio del servizio, l'elenco dei Ricreatori comunali con relativi indirizzi e recapiti telefonici, i nominativi dei Coordinatori Pedagogici e dei Referenti di struttura con l'indicazione dei rispettivi cellulari di servizio.

Art. 3

OBBLIGHI ED ONERI DELL'AFFIDATARIO

1. Tutti i mezzi impiegati per il servizio oggetto del presente appalto dovranno essere utilizzati nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (*Nuovo Codice della Strada*).
2. Tutti i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trasporto di persone e dalle vigenti specifiche disposizioni in materia di trasporto di persone disabili con ridotta capacità motoria e dovranno avere caratteristiche costruttive e funzionali tali da consentire il regolare espletamento del servizio in parola.
3. I mezzi dovranno essere perfettamente efficienti, privi di vizi o difetti di funzionamento, puliti e in ordine. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di visionarli a propria discrezione durante tutto il periodo di vigenza contrattuale.
4. L'affidatario, in sede di offerta, dovrà elencare i mezzi che verranno impiegati per lo svolgimento del servizio con l'indicazione della loro capienza.
5. Eventuali sostituzioni dei mezzi in corso di esecuzione contrattuale dovranno essere comunicate alla Stazione Appaltante tempestivamente e, comunque, entro 10 giorni dalla sostituzione.
6. L'affidatario ha l'obbligo di:
 - programmare il servizio individuando i percorsi più idonei a garantire la massima efficienza con la minor spesa possibile

- fornire alla Stazione Appaltante, su richiesta, ogni informazione tendente ad accertare il possesso delle caratteristiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e l'ottimizzazione del servizio
 - comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo e il recapito telefonico di uno o più responsabili referenti per la gestione del servizio in oggetto e dei rapporti con la Stazione Appaltante medesima. I referenti dovranno garantire la propria reperibilità telefonica nei giorni e negli orari dei trasporti per i casi di emergenza o di imprevisti.
7. In caso di proclamazione di uno sciopero del personale dell'affidatario che possa compromettere il regolare svolgimento del servizio in oggetto, l'affidatario è tenuto a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, via e.mail, almeno cinque giorni liberi prima del giorno dello sciopero.

Art. 4

PERSONALE DELL'AFFIDATARIO

1. Il personale impiegato dall'affidatario per l'esecuzione del servizio in oggetto deve essere in possesso del Certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), nonché dei requisiti tecnico-professionali e di idoneità psico-fisica prescritti per effettuare il servizio richiesto.
2. Il personale addetto alla guida deve essere:
 - munito di distintivo di riconoscimento riportante le generalità/n° di matricola e la denominazione dell'affidatario del servizio
 - dotato di telefono cellulare idoneo alla conversazione durante la guida, che possa essere utilizzato sia per lo svolgimento ordinario del servizio sia nel

caso in cui si verifichi un'emergenza, che comporti la necessità di contattare con immediatezza la ditta affidataria o la Stazione Appaltante.

3. Durante lo svolgimento del servizio, i conducenti devono:

- garantire l'assistenza dei bambini/ragazzi durante le fasi della salita e della discesa dall'automezzo nel rispetto scrupoloso delle norme di sicurezza, al fine di evitare ogni possibilità di pericolo per i bambini/ragazzi
- rispettare rigorosamente le norme del Codice della Strada
- rispettare i limiti di velocità e comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale
- rispettare il numero dell'utenza massima consentita a bordo
- non assumere bevande alcoliche o sostanze psicotiche
- non fumare a bordo del mezzo
- non permettere l'accesso al mezzo a persone estranee al servizio, ad eccezione di quelle autorizzate dalla Stazione Appaltante
- non abbandonare il veicolo: in caso di incidenti o per problemi di varia natura, richiedere ed aspettare i soccorsi
- non utilizzare il cellulare in maniera difforme da quanto previsto dalla normativa vigente
- mantenere un comportamento decoroso e irreprensibile, corretto e riservato verso gli utenti, le autorità e i cittadini

4. I conducenti non possono:

- raccogliere e far scendere i bambini/ragazzi in punti diversi da quelli prestabiliti

- deviare il percorso per esigenze personali.
5. I conducenti devono mantenere la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui vengano a conoscenza in dipendenza del servizio, dandone, comunque, comunicazione all'affidatario, che provvederà a comunicarli per iscritto alla Stazione Appaltante, ove tali fatti e circostanze possano compromettere il buon andamento del servizio.
 6. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, del personale addetto motivatamente non gradito in ragione dell'effettuazione del servizio. L'affidatario potrà controdedurre nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla data della richiesta della sostituzione. In caso di motivata conferma della posizione della Stazione Appaltante, l'affidatario è tenuto a sostituire immediatamente, e comunque entro 10 giorni, il personale contestato.
 7. Per tutto il personale impiegato nello svolgimento del servizio in oggetto, l'appaltatore s'impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 25bis del D.P.R. n. 313/2002, introdotte dall'art. 2 del D.Lgs n. 39 dd. 04.03.2014 *"Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile"*.

Art. 5

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

1. Al personale dipendente impiegato nel servizio in oggetto si applica il vigente C.C.N.L. *per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo* (codice CNEL T151), fermo restando quanto previsto nei commi 3 e 4 dell'articolo 11, del D.Lgs n. 36/2023.

2. Il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo dei soci-lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.
3. Le Cooperative sociali devono applicare gli accordi integrativi regionali eventualmente esistenti e vigenti. L'adempimento di tale obbligo deve essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D. P. R. n. 45/2000.
4. L'affidatario provvede alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.
5. Tutti i suddetti obblighi vincolano l'affidatario per tutto il periodo di validità del contratto.
6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, trova applicazione l'art. 11, comma 6, primo periodo del D. Lgs. n. 36/2023. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, trova applicazione l'art. 11, comma 6, terzo e quarto periodo del D.Lgs n. 36/2023.

8. All'affidatario è fatto obbligo di dare comunicazione scritta a tutto il personale dipendente del contenuto del presente articolo.

Art. 6

MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE E REVISIONE PREZZI

1. Le prestazioni oggetto del presente appalto potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs n. 36/2023. In tal caso, l'affidatario deve eseguire le prestazioni alle condizioni originariamente previste e non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il valore delle variazioni sarà quantificato sulla base del costo orario calcolato dividendo l'importo di affidamento per il numero di ore di servizio oggetto dell'affidamento stesso (144).
2. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio oggetto dell'appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5% in relazione alle prestazioni da eseguire, così come previsto dall'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi, stante che il CPV associato all'appalto in oggetto (85311200 - 4) non risulta elencato nella Tabella D di cui all'Allegato II.2-bis al D.Lgs n. 36/2023, la Stazione Appaltante utilizza l'indice ISTAT ritenuto maggiormente pertinente all'attività oggetto dell'appalto, tenuto anche conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D e precisamente l'indice della retribuzione contrattuale oraria - base dicembre 2021 - "Totale dipendenti al netto dei dirigenti" - Attività economica (ATECO 2025) (88)

Attività di assistenza sociale non residenziale, ai sensi dell'art. 11, comma 4, dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs n. 36/2023.

4. La Stazione Appaltante monitorerà l'andamento dell'indice Istat di cui al precedente comma con frequenza pari a quella di aggiornamento dell'indice revisionale medesimo, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato allegato II.2-bis al D.Lgs n. 36/2023.
5. La variazione è calcolata come differenza fra il valore del suddetto indice al momento della rilevazione ed il corrispondente valore al mese del provvedimento di affidamento, ai sensi dell'art. 12 del citato allegato II.2-bis al D.Lgs n. 36/2023.
6. Il pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione dei prezzi avverrà al termine del servizio oggetto del presente appalto unitamente al saldo di cui all'art. 17, comma 1, del presente capitolato.

Art. 7

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. L'affidatario deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Requisiti di ordine generale: si applicano gli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023
 - b) Requisiti di idoneità professionale: si applica l'art. 100, comma 3, del D.Lgs n. 36/2023
 - c) Capacità tecnica e professionale: l'aver eseguito, negli ultimi dieci anni dalla data di avvio della presente procedura di affidamento, almeno due contratti

analoghi a quello oggetto dell'affidamento di cui trattasi, anche a favore di soggetti privati.

Art. 8

RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

1. Qualsiasi responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero alla Stazione Appaltante e a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'affidatario.
2. L'affidatario è unico responsabile in caso di inosservanza delle norme in materia di circolazione stradale e di trasporto di persone e cose.
3. L'affidatario s'impegna a produrre, prima dell'avvio del servizio, la polizza responsabilità civile auto (R.C.A.) stipulata con assicuratore autorizzato dall'IVASS ad esercitare il ramo RC Auto, e con autorizzazione regolarmente in vigore alla data dell'avvio del servizio oggetto del presente appalto, per un massimale minimo unico di Euro 25.000.000,00.-.
4. Per la responsabilità dell'affidatario si richiama altresì l'art. 1681 c.c.

Art. 9

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

1. All'affidatario è fatto divieto di cedere a terzi il contratto in oggetto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023.
2. In materia di subappalto, si applica l'art. 119 del D. Lgs n. 36/2023.

Art. 10

VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante effettua verifiche e controlli sull'esecuzione del contratto tesi ad accertare che il servizio venga realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 11

PENALITÀ

1. Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Stazione Appaltante applicherà nei confronti dell'affidatario una penale calcolata in misura giornaliera compresa fra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023.
2. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di applicare nei confronti dell'affidatario delle penali per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali. In particolare, per le seguenti inadempienze gravi potranno applicarsi le seguenti penali:
 - abbandono del mezzo in violazione dell'art. 4, comma 3, del presente capitolato: Euro 500,00.- per ogni inadempienza
 - mancata presenza in servizio di un operatore previsto per la corretta esecuzione del servizio: Euro 250,00.- per addetto al giorno
 - mancata sostituzione del personale non gradito entro il termine perentorio di 10 giorni di cui all'art. 4, comma 6, del presente capitolato: Euro 250,00.- per ogni inadempienza

- mancata osservanza nei rapporti con l'utenza di un contegno adeguato all'età dell'utenza stessa: Euro 150,00.- per ogni inadempienza
3. L'entità delle penali non potrà, in ogni caso, superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale, superato il quale è facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.
 4. L'applicazione delle penalità, stabilita insindacabilmente dalla Stazione Appaltante, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'appaltatore avrà tempo 10 giorni dalla notifica della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.
 5. Le penalità verranno applicate mediante ritenuta sul corrispettivo d'appalto.

Art.12

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 122, comma 2, del D. Lgs n. 36/2023, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dal succitato articolo 122.
2. Il contratto si considera risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:
 - l'importo totale delle penali supera il 10% dell'ammontare netto contrattuale
 - inadempienze reiterate
 - violazioni contrattuali, anche non reiterate, che abbiano comportato pregiudizio (o pericolo) alla sicurezza e/o alla salute degli utenti del servizio o di altri terzi e dei lavoratori addetti al servizio
 - ingiustificata interruzione del servizio, fatte salve cause di forza maggiore
 - mancato rispetto degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro di cui all'art. 5 del presente capitolato

- inosservanza delle norme in materia di subappalto richiamate dall'art.9, comma 2, del presente capitolato
 - mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
 - violazione degli obblighi di cui all'art. 14 del presente capitolato
3. Nei casi di cui al comma precedente la Stazione Appaltante comunica all'affidatario, via pec o a mezzo lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, indicando la data dalla quale la risoluzione produce i propri effetti.
4. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 13

PATTO D'INTEGRITÀ

1. Le clausole del Patto di Integrità allegato al presente capitolato con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto.

Art. 14

OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELL'ART. 53, COMMA 16 -TER DEL D.LGS N. 165/2001

1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente appalto l'affidatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento Aziendale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, in vigore dal 13 giugno 2018, allegati al presente capitolato; la

violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione del contratto.

2. Il contratto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga resa da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 15

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante, dopo aver disposto l'affidamento, procederà alla stipulazione del relativo contratto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 16

SPESE

1. Qualsiasi spesa inerente e conseguente al contratto in oggetto (imposte, tasse ecc...), con la sola eccezione dell'Iva, è a totale carico dell'affidatario.

Art.17

PAGAMENTO

1. Il pagamento del servizio svolto avverrà, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, in due tranches e precisamente:
 - 1ª tranche (acconto): alla fine del mese di luglio
 - 2ª tranche (saldo): alla fine del servizio.
2. Dalla documentazione contabile dovrà risultare l'evidenza degli eventuali servizi di trasporto previsti e non effettuati per i motivi di cui all'art. 2 del presente capitolato.

3. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico da inviare a:

COMUNE DI TRIESTE

Codice Univoco Ufficio **B87H10**

Piazza Unità d'Italia 4

34121 TRIESTE

e dovranno essere intestate a Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva - Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche e obbligatoriamente riportare il CIG (da inserire nell'elemento < Codice CIG>), il numero della determinazione dirigenziale di affidamento, il codice identificativo dell'ufficio di carico: SEEDU | (da inserire nell'elemento <Causale> nei DatiGeneraliDocumento antepoendo al dato della causale vera e propria (e separato da questa con il carattere speciale Pipe: |) e tutti i dati richiesti per la descrizione del servizio.

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, il Comune di Trieste non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. 55/2013.

5. Il Comune di Trieste procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa verifica di conformità dell'esecuzione e del corretto versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I pagamenti vengono effettuati con mandato per il tramite del Servizio di Tesoreria comunale, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale che il Fornitore ha

indicato come conto dedicato, entro 30 giorni dalla data di registrazione delle fatture presso il Protocollo Generale del Comune di Trieste, fatte salve le verifiche di cui sopra. I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi solo per acquisire il DURC. Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40 non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

6. L'affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente), qualora presente, degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 18

CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 211 del D.Lgs n. 36/2023, saranno deferite alla cognizione della competente autorità giudiziaria ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

2. Il Foro competente è quello di Trieste.

Art. 19

NORMA FINALE

1. Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente Capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell'esecuzione del presente appalto.